

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

**Partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale
della Banca asiatica di sviluppo**

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca asiatica di sviluppo è un'istituzione di sviluppo multilaterale a carattere regionale creata nel 1965 allo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Paesi dell'Estremo Oriente e del Sud Pacifico. Ha sede a Manila ed oggi comprende 56 paesi, di cui 38 regionali e 18 non regionali. La Banca opera prevalentemente attraverso il proprio capitale ordinario ed attraverso il Fondo asiatico di sviluppo, sportello per i crediti agevolati a favore dei paesi più poveri. In 31 anni di attività la Banca è divenuta un grande catalizzatore di risorse destinate allo sviluppo della regione asiatica e del sud-Pacifico, ed ha finanziato progetti in vari settori (produttivo, sociale, ambiente, infrastrutture, eccetera) per oltre 56 miliardi di dollari, contribuendo in tal modo al miglioramento della qualità della vita dei settori di popolazione a più basso reddito e favorendo una più equa ripartizione dei benefici dello sviluppo.

L'Italia ha aderito all'Accordo istitutivo della Banca asiatica di sviluppo con legge 4 ottobre 1966, n. 907. Tale legge ha autorizzato la sottoscrizione iniziale di quote, da parte italiana, pari a un importo di 20 milioni di dollari USA (secondo il peso e il titolo in vigore al 31 gennaio 1966), dei quali 10 milioni rappresentavano la quota effettivamente versata (*paid-in*) in cinque rate annuali, ed i rimanenti restavano a garanzia delle operazioni effettuate dalla Banca (*callable capital*).

Successivamente, l'Italia ha partecipato ai seguenti aumenti di capitale:

I aumento generale di capitale: l'Italia ha aderito con legge 2 febbraio 1974, n. 65, ed ha partecipato con 30.000.000 di dollari USA;

II aumento generale di capitale: l'Italia ha aderito con legge 29 settembre 1980,

n. 579, ed ha partecipato con 67.500.000 dollari USA;

III aumento generale di capitale: l'Italia ha aderito con legge 15 febbraio 1985, n. 24, ed ha partecipato con 123.370.000 dollari USA;

aumento selettivo di capitale: l'Italia ha aderito con legge 9 maggio 1988, n. 166, ed ha partecipato con 95.156.888 dollari USA.

In data 22 maggio 1994 il Consiglio dei governatori della Banca ha adottato la risoluzione n. 232, con la quale è stato approvato il IV aumento generale del capitale della Banca, che prevede la sottoscrizione di 1.720.497 nuove quote del valore di 10.000 dollari USA ciascuna (secondo il peso ed il titolo in vigore al 31 gennaio 1966), pari ad un incremento del capitale del 100 per cento. Tuttavia solo il 2 per cento dell'aumento totale deciso verrà effettivamente versato (*paid-in*), mentre il restante 98 per cento verrà accantonato a garanzia delle operazioni della Banca (*callable capital*).

Secondo la suddetta risoluzione, l'Italia si è impegnata a sottoscrivere, previa approvazione parlamentare, un ammontare pari a 31.975 azioni del valore di 12.063,50 dollari USA correnti ciascuna, per un totale di 385.730.412,5 dollari USA correnti. Tuttavia, di tale cifra deve essere versato solo il 2 per cento (pari a 640 azioni), per un ammontare di 7.720.640 dollari USA correnti, da corrispondersi in moneta nazionale in quattro rate uguali per ciascuno degli anni dal 1996 al 1999. Il restante 98 per cento costituirà parte del capitale «a chiamata» (*callable*) a garanzia delle operazioni della Banca.

Con decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali, è stato autorizzato il pagamento relativo alla prima rata del IV aumento generale di

capitale della Banca asiatica di sviluppo, corrispondente alla sottoscrizione di 160 nuove quote (sulle 640 previste) pari ad un importo totale di 1.930.160 dollari USA correnti ed a 3.300.000.000 lire italiane. Pertanto restano da versare le altre tre rate uguali annuali, per il periodo 1997-1999, relative alla sottoscrizione delle rimanenti 480 azioni previste dalla suddetta risoluzione, per un totale di 5.790.480 dollari USA correnti.

La partecipazione dell'Italia al IV aumento generale di capitale della Banca asiatica di sviluppo va inquadrata nella politica, costantemente perseguita dal nostro Paese, di favorire lo sviluppo economico e sociale dei paesi appartenenti alla regione del sud-est asiatico. Data l'importanza che la Banca riveste in quest'area geografica appare politi-

camente insostenibile, per l'Italia, assumere una posizione di scarso interesse nei confronti di questa istituzione. Occorre infatti tener presente il fatto che una nostra accresciuta partecipazione consentirebbe alle imprese italiane di continuare a prendere parte alle gare per l'aggiudicazione di commesse, relative a progetti finanziati dalla Banca, con maggiori probabilità di successo, accrescendo di conseguenza il prestigio, peraltro già alto, con il quale viene considerato il lavoro svolto all'estero dalle imprese italiane.

Si sottopone, pertanto, all'esame del Parlamento l'unito disegno di legge che all'articolo 1 autorizza l'erogazione dei rimanenti contributi relativi alla sottoscrizione del IV aumento generale del capitale e all'articolo 2 provvede alla necessaria copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Le 480 azioni dell'aumento di capitale da pagare effettivamente corrispondono a dollari USA correnti 5.790.480, pari ad un controvalore di circa lire 9.900.000.000. Tale importo va versato in 3 rate uguali annuali dal 1997 al 1999.

La copertura sarà reperita a valere sui fondi stanziati sul cap. 9001 del bilancio del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro medesimo.

Dopo l'approvazione i fondi affluiranno al cap. 8011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 4 ottobre 1966, n. 907.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge è pari a dollari 5.790.480 da versare in 3 rate uguali annuali dal 1997 al 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.300.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede, per gli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

